

N. 2253

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FOLLONI, CIMMINO, CALLEGARO,
ZANOLETTI, RONCONI, FIRRARELLO, COSTA e DENTAMARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1997

Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela
della corretta informazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento giuridico italiano accorda particolari tutele alle professioni intellettuali prescrivendo un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (articolo 33, quinto comma, della Costituzione) ed affermando che sono tali soltanto quelle riconosciute dalla legge e per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (articolo 2229 del codice civile).

La professione giornalistica in quanto professione intellettuale fu riconosciuta legalmente dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed organizzata mediante la previsione di un ordine, un albo ed un esame di Stato.

Diversamente per la normativa comunitaria che mentre in un primo momento sembrava rivelarsi sostanzialmente neutra rispetto all'esistenza dell'ordine professionale dei giornalisti, poi con le leggi comunitarie 29 dicembre 1990, n. 428, e 6 febbraio 1996, n. 52, ha optato per la compatibilità dell'ordine dei giornalisti all'interno del sistema giuridico europeo; il Consiglio d'Europa, infatti, nella risoluzione del 1 luglio 1993, n. 1003, relativa all'etica del giornalismo ha affermato che «per la vigilanza sul rispetto dei principi deontologici è necessario creare organismi o meccanismi di autocontrollo, che elaborino risoluzioni sul rispetto dei precetti deontologici da parte dei giornalisti».

In Italia ormai da tempo si discute circa la possibilità di procedere alla riforma dell'ordinamento della professione di giornalista. Attualmente la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 1997 che ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 in materia di ordinamento della professione di giornalista, ha riaperto la grande disputa tra chi sostiene la

dimostrata inesistenza di tale professione e quindi l'impossibilità di istituire un ordine professionale e chi invece partendo dal presupposto della sua esistenza vuole essere attento a realizzare una normativa adeguata che ne assicuri la libertà, l'autonomia e, contemporaneamente, ne garantisca la formazione e la preparazione mediante l'istituzione di un ordine professionale che vigili sulla professionalità e sulla deontologia dei singoli iscritti.

La stessa Corte costituzionale nel dichiarare l'ammissibilità del *referendum* abrogativo ha precisato che tale decisione non inficia in alcun modo la possibile esistenza dell'ordine. È necessario a questo punto distinguere la dichiarazione di legittimità costituzionale dell'ordine dei giornalisti, dalla dichiarazione di ammissibilità del *referendum* abrogativo della legge istitutiva dell'ordine stesso che è dipendente soltanto dal fatto che «la richiesta di abrogazione referendaria investa norme di contenuto disponibile da parte del legislatore ordinario».

A tal proposito vale la pena precisare che la Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto la legittimità dell'istituzione dell'ordine dei giornalisti (sentenze della Corte costituzionale n. 11 del 1968, n. 98 del 1968, n. 2 del 1971, n. 71 del 1991) evidenziandone addirittura l'opportunità e riconoscendo la rilevanza pubblica della funzione svolta da coloro che sono professionalmente chiamati ad esercitare un'attività di informazione giornalistica. Si è in tal modo escluso che l'istituzione e l'obbligatorietà dell'iscrizione ad esso costituisca di per sé una violazione della sfera di libertà di chi voglia professionalmente dedicarsi al giornalismo. Del resto il mondo della comunicazione in generale e quello della informa-

zione in particolare – e tutto ciò che riguarda l'attività giornalistica professionale – sono in rapida trasformazione a causa della potentissima dilatazione degli strumenti e della globalizzazione del settore e non possono essere privati di organismi di autocontrollo che vigilino e assicurino, in linea di principio, una garanzia per la pubblica opinione capace di qualificare e responsabilizzare i giornalisti nei confronti dell'informazione intesa come indispensabile servizio per la collettività.

Nella consapevolezza dell'obsolescenza della legge n. 69 del 1963, indipendentemente dall'esito del *referendum* abrogativo, il presente disegno di legge prende spunto dalla innegabile necessità d'intervenire in un settore così delicato, coscienti della rilevanza pubblica della funzione svolta da chi esercita la professione giornalistica. Ciò esige necessariamente una disciplina capace di garantire maggiore preparazione ed un più elevato esercizio di correttezza professionale al servizio dell'opinione pubblica. La rigorosa osservanza della dignità professionale si deve necessariamente tradurre nella volontà di non abdicare mai alla libertà di informazione, di critica e nel non cedere a sollecitazioni che in qualche modo possono comprometterla.

Si prevede, dunque, l'istituzione dell'ordine nazionale dei giornalisti per fare del giornalismo una professione più qualificata e sottoposta al vincolo di una più rigorosa applicazione della deontologia professionale. Si tratta, in tal modo di tutelare la correttezza dell'esercizio di tale professione senza muovere censure alla manifestazione del pensiero dei propri iscritti.

Vale la pena ricordare con brevi cenni che quando si parla di professione giornalistica non si fa riferimento tanto alla libera e personale espressione del proprio pensiero, che non ha bisogno di «essere ordinata», quanto alla professionalità necessaria per la confezione dei mezzi – i giornali, i notiziari, i servizi radio-televisivi – attraverso i quali le stesse notizie e le stesse espressioni di libero pensiero vengono diffuse. Anche se spesso l'esercizio della professione giornalistica si associa a quello di una personale libera opinione, è necessario non dimenticare che la professione giornalistica si sostanzia nella assunzione di responsabilità rispetto al prodotto confezionato per la comunicazione di una corretta presentazione delle notizie e delle opinioni alla collettività.

Il presente disegno di legge dispone dunque che l'esercizio professionale dell'attività giornalistica venga svolto soltanto dagli iscritti all'albo ai quali è richiesta la laurea in giornalismo come titolo di studio ed il superamento di un esame di stato. Finisce così il reclutamento per la via empirica del «praticantato» e si aprono nuove prospettive per la ridefinizione delle attività in seno alle redazioni, che spesso sono mutate con l'avvento delle nuove tecnologie.

Si prevede altresì che l'ordine operi tramite un consiglio nazionale elettivo al quale sono delegati la stesura del codice deontologico, l'attività di tenuta dell'albo ed il potere di attivare procedimenti disciplinari e quindi di infliggere sanzioni nei confronti degli iscritti.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Ordine dei giornalisti)

1. È istituito l'ordine nazionale dei giornalisti per assicurare la libertà e l'autonomia della professione, garantire la formazione e la preparazione professionale nonché operare il controllo deontologico sull'attività giornalistica.

2. All'ordine nazionale dei giornalisti appartengono coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.

3. Per l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere in possesso del diploma di laurea in giornalismo o della specializzazione *post* laurea in giornalismo conferita da una scuola riconosciuta dallo Stato;
- d) aver superato positivamente l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

4. All'ordine nazionale dei giornalisti appartengono altresì tutti i giornalisti professionisti che risultano già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di giornalista)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di giornalista è unico in tutto il territorio della Repubblica e si svolge ogni anno in Roma. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sor-

veglianza sugli esami per la professione di giornalista ed ha facoltà di annullarli quando siano state accertate irregolarità.

2. L'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti può essere chiesta al consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 3.

(Consiglio dell'ordine nazionale)

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti è composto da dieci professionisti iscritti all'albo nazionale dei giornalisti da almeno un anno, eletti da tutti gli iscritti all'albo nazionale dei giornalisti e dura in carica un triennio.

2. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti elegge il presidente ed il segretario a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Al consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti è demandata la redazione del codice deontologico del giornalista al fine di difendere il diritto di tutti i cittadini alla corretta informazione.

4. Il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti esercita le funzioni relative al potere disciplinare, vigila sul decoro dei professionisti e provvede alla tenuta dell'albo nazionale dei giornalisti.

Art. 4.

(Albo nazionale dei giornalisti)

1. A ciascun iscritto all'albo è rilasciato un documento di riconoscimento che costituisce titolo idoneo all'identificazione dell'iscritto.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro

due mesi alla cancelleria della corte d'appello di Roma e al Ministero di grazia e giustizia.

3. Una copia dell'albo deve essere depositata a cura del consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti ogni anno entro il 31 dicembre presso la cancelleria della corte d'appello di Roma e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

(Disciplina degli iscritti)

1. Gli iscritti all'albo, che non osservano le norme previste dal codice deontologico di cui all'articolo 3, comma 3, concernenti la correttezza dell'informazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 6.

(Procedimenti e decisioni disciplinari)

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio.

2. Per lo svolgimento di procedimenti disciplinari i componenti del consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti debbono essere integrati da un rappresentante del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

3. Il presidente del consiglio dell'ordine, venuto a conoscenza di fatti che violino il codice deontologico di cui all'articolo 3, comma 3, designa un consigliere, che entro trenta giorni dall'incarico, svolge una indagine preliminare diretta ad accertarne la sussistenza dei presupposti.

4. Il consigliere designato può chiedere al consiglio l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare.

5. Il consiglio se non procede all'archiviazione, sulla base della relazione redatta dal consigliere designato, notifica all'indiziato i fatti addebitati e le prove raccolte assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni.

6. L'invito a comparire deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della comparizione e l'avvertimento che l'interessato potrà essere presente di persona o assistito da un difensore avendo a disposizione copia della documentazione raccolta dal consigliere designato e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in contumacia.

7. I provvedimenti disciplinari debbono essere motivati, adottati con votazione segreta e notificati all'interessato entro dieci giorni a decorrere dalla data del deposito alla segreteria del consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti.

8. La decisione relativa alla radiazione dell'albo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno sette componenti del consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti integrato con il rappresentante del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 7.

(Norme transitorie e finali)

1. Nell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio dell'ordine nazionale dei giornalisti indice una sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme previste dalla presente legge.

2. Sono abrogate le norme previste dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

